LEGA PRO

COMUNICATO N. 67/DIV – 18 NOVEMBRE 2026

67/200

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARA SALERNITANA – BARI DEL 4 OTTOBRE 2026

Il Giudice Sportivo,
con l'assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell'AIA Sig. Marco Ravaglioli:
- vista la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 4.10.2026 e la conseguente ordinanza con la quale questo Giudice ha disposto ulteriori accertamenti istruttori (C.U. n 29/DIV del 6.10.2026) per la ricostruzione dei fatti in ordine al comportamento posto in essere dall'Allenatore Sig. Serse Cosmi nei confronti del calciatore avversario Sig. Butic Karlo, asseritamente pronunciando un epiteto razzista comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica;
- vista la relazione trasmessa in data 3.11.2026 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.

Dalla relazione redatta dai componenti della Procura Federale al termine della gara risulta che, "*al termine del primo tempo, mentre le squadre si accingevano a rientrare negli spogliatoi, l'allenatore della Salernitana, Sig. Serse Cosmi, si rivolgeva al calciatore del Bari Sig. Butic Karlo, maglia n. 7, pronunciando nei suoi confronti la seguente frase: «Sei uno zingaro»*".
A seguito degli accertamenti è emerso che:

- l'Arbitro, l'Assistente Arbitrale n. 1 e il IV Ufficiale hanno dichiarato di non aver percepito alcuna espressione riconducibile all'episodio, precisando che al momento dei fatti si trovavano a una distanza di circa venti metri dal luogo del confronto;
- il calciatore ha dichiarato di essere stato avvicinato dall'Allenatore della Salernitana a seguito di una propria esultanza e ha riferito che quest'ultimo gli aveva rivolto l'espressione "*sei uno zingaro*"; ha aggiunto altresì di aver tentato di spiegare che l'esultanza era dedicata alla propria compagna in dolce attesa e che, a fronte di tale chiarimento, l'allenatore avrebbe replicato con l'espressione: «*Che me ne frega della tua ragazza*». Ha precisato inoltre che il confronto si era svolto a voce alta, che il Sig. Serse Cosmi stava gridando e che il termine contestato era stato pronunciato una sola volta;
- il Sig. Serse Cosmi ha confermato di essersi avvicinato al tesserato del Bari per contestargli l'esultanza effettuata sotto il Settore occupato dai sostenitori della Salernitana. Invitato a riferire le parole utilizzate nel corso del confronto, il Sig. Serse Cosmi ha dichiarato: «*Ho detto a Butic non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro»*.

A seguito della contestazione della diversa versione fornita dal calciatore, l'allenatore ha

ribadito integralmente la propria ricostruzione.
Il Collaboratore della Procura Federale ha rappresentato di essersi trovato a circa un metro di distanza dai due protagonisti e di avere personalmente percepito la frase «*Sei uno zingaro*».
Anche a seguito di tale contestazione il Sig. Serse Cosmi ha confermato la propria precedente dichiarazione, precisando nuovamente di avere pronunciato soltanto l'espressione *«non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro».*

Dall'esame complessivo degli atti acquisiti questo Giudicante ritiene di dover pervenire alle seguenti conclusioni.

Va premesso, anzitutto, come non sussiste contestazione circa l'effettiva esistenza di un confronto verbale tra il Sig. Serse Cosmi e il calciatore Butic al termine del primo tempo. Ugualmente pacifico risulta l'utilizzo del termine «*zingaro*» nel corso di tale confronto, circostanza espressamente ammessa dallo stesso allenatore. Le dichiarazioni dei due protagonisti divergono, invece, in ordine all'esatta formulazione della frase pronunciata. Sul punto deve rilevarsi che la versione resa dal calciatore Butic trova riscontro nella percezione diretta del Collaboratore della Procura Federale, il quale ha riferito di avere direttamente e distintamente udito l'espressione «*Sei uno zingaro*» mentre si trovava a circa un metro dai soggetti coinvolti.
Orbene, questo Giudice ritiene le dichiarazioni del calciatore in ordine al contenuto della frase pronunciata nei suoi confronti dall'allenatore della Salernitana siano state riscontrate integralmente dalla diretta percezione da parte del componente della Procura presente al momento di accadimento dei fatti, che si trovava nelle immediate vicinanze dei due tesserati. Questi, infatti, ha confermato di avere ascoltato il Cosmi proferire a voce alta le medesime parole riferite dal calciatore Butic.
Va sottolineato, inoltre, che, dalla documentazione ufficiale acquisita, risulta che il Butic è di nazionalità croata.
Tutto ciò rilevato e considerato, questo Giudice ritiene, da una parte, che il contenuto della frase come riferita dal calciatore Butic si deve ritenere pienamente provata e, dall'altra, che la stessa sia connotata da contenuto discriminatorio per motivi di razza, nazionalità, origine anche etnica, atteso che è stata proferita nei confronti di un calciatore di nazionalità croata.
Per i motivi esposti,

IRROGA

a carico del Sig. Serse Cosmi la sanzione della **squalifica per mesi tre e di diecimila euro di ammenda** per avere, al termine del primo tempo, mentre le squadre si accingevano a rientrare negli spogliatoi, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei suoi confronti un epiteto comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, nazionalità e origine anche etnica.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 28, comma 3, e 39 C.G.S.

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



"

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente

attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 18 Novembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani